

Decreto n. 39 del 16-01-2026

OGGETTO: Revoca del Decreto n. 2527 del 10.11.2025 ex art. 21 quinquies L. 241/1990.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Direttore USR2016 n. 2527 del 10 novembre 2025 con cui si è proceduto ad avviare il procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico relativo alla posizione di Elevata Qualificazione (E.Q.), già P.O., per l'ufficio denominato "Ufficio Monitoraggio, Controllo, Attuazione Ordinanza 120/2021", del Servizio "Ricostruzione Pubblica" dell'USR 2016 Abruzzo, ai sensi del Disciplinare ad oggetto "*Criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione delle P. O.*";

CONSIDERATO CHE:

- l'avviso per il conferimento dell'incarico è stato pubblicato dal 10.11. al 20.11.2025 sul sito istituzionale dell'USR 2016 - Regione Abruzzo, rivolto a tutti i dipendenti dell'USR 2016 Abruzzo appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- alla scadenza dell'avviso sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla procedura in parola;
- allo stato non è stata espletata alcuna attività ulteriore inerente alla procedura di che trattasi;

VISTO il Decreto n. 33 del 15.01.2026 recante "*Decreto n. 2460 del 31 ottobre 2025 "Riformulazione assetto organizzativo. Provvedimenti". Parziale modifica*" con il quale, per i motivi in esso contenuti, è stato soppresso all'interno del Servizio Ricostruzione Pubblica l'Ufficio Monitoraggio, Controllo, Attuazione Ordinanza 120/2021;

CONSIDERATO che la sopravvenuta soppressione, per esigenze di natura organizzativa e finanziaria, dell'Ufficio in parola impedisce la prosecuzione della procedura di affidamento dell'Area E.Q. (ex Ufficio) di cui al Decreto n. 2527 del 15.11.2025;

RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra richiamate, procedere alla revoca del Decreto n. 2527 del 15.11.2025 e relativi atti conseguenti, ivi compreso l'avviso, pubblicato in data 10.11.2025 sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale, di conferimento della posizione di Elevata Qualificazione (E.Q.), già P.O., dell'Ufficio denominato "Ufficio Monitoraggio, Controllo, Attuazione Ordinanza 120/2021", del Servizio "Ricostruzione Pubblica" dell'USR 2016 Abruzzo, in presenza di comprovate esigenze organizzative e finanziarie;

ACCERTATO che, allo stato, non risulta essere stato compiuto alcuna comparazione delle candidature pervenute finalizzata al conferimento dell'incarico, con la conseguenza che il provvedimento di revoca dell'avviso non incide su posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare tutela, atteso che l'interesse dei potenziali concorrenti assume carattere recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico volto alla corretta organizzazione dell'Ufficio Speciale ed alla gestione economicamente efficiente del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 21-quinques, c.1, L. 241/1990, secondo cui: *“ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”;*

RICHIAMATI:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di avvisi di selezione fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;
- la giurisprudenza amministrativa che ha ribadito come la revoca di un avviso di selezione rientri nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, in quanto *“la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente alla verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinques, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativemente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario (...) per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza”;*

VISTA la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n.33/2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14.09.99 n° 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" come modificata con Legge Regionale 26 agosto 2014, n.35;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che s'intendono integralmente richiamati,

1. **di revocare**, per le superiori ragioni ex art. 21-quinques della legge n.241/90 e smi, il Decreto n. 2527 del 15.11.2025 recante *“CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Approvazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) – già Posizione Organizzativa (P.O.) – in relazione all'Ufficio denominato “Ufficio Monitoraggio, Controllo, Attuazione Ordinanza 120/2021” (sede di Teramo) del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo”*, nonché tutti gli atti della procedura ad esso connesso e conseguenti;
2. **Di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale 2016 – Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso – dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

3. **Dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo,
Risorse Umane e Valutazione
Dott.ssa Francesca Lucantoni

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente